



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

**LA SOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
INTERNAZIONALI: MEZZI
DIPLOMATICI e GIURISDIZIONALI**

NOZIONE DI CONTROVERSA

“A disagreement on a point of law or fact,
a conflict of view or of interests between two
persons”

“un disaccordo su un punto di fatto o di diritto,
un’opposizione di tesi giuridiche o di interessi tra due
Stati”

(Corte permanente di giustizia internazionale, *The Mavrommatis Palestine Concessions*,
Greece v. Britain, 30.08.1924)

LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

NON NECESSARIAMENTE PASSA
ATTRAVERSO L'ACCERTAMENTO DEL
DIRITTO

A volte di può far ricorso all'applicazione di criteri
extra giuridici (cfr. Statuto CIG, art. 38, c. 2;
Convenzione di Montego Bay, art. 293, c. 2)

Distinzione tra controversie giuridiche e politiche

dipende dalla volontà delle parti, se esse intendano comporre il conflitto applicando le norme giuridiche esistenti o definendo un nuovo quadro normativo

CONTROVERSIE GIURIDICHE (giustiziabili)

Le parti invocano il diritto internazionale a sostegno delle proprie posizioni (cfr. art. 36(3) Statuto ONU, art. 36(2) Statuto CIG) e al fine di qualificare la **controversia** come avente **natura giuridica**.

CONTROVERSIE POLITICHE (non giustiziabili)

Le parti invocano la politicità della controversia per sottrarla alla competenza giurisdizionale della CIG (cfr. CIG, *Nicaragua c. Stati Uniti Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua* (*Nicaragua v. United States of America*, 26.11.1984)).

METODI PER RISOLVERE LE CONTROVERSIE

- a) **Autotutela** → misure unilaterali
- b) **Mezzi non pacifici** → minaccia e/o uso della forza, ammessi solo dal diritto internazionale classico e **ripudiati dal diritto internazionale a seguito di una lunga evoluzione:**
 - Art. 2 Convenzione dell'Aja del 1899, istitutiva della Corte Permanente di Arbitrato. Invita a far ricorso alla mediazione e ai buoni uffici, prima delle armi
 - Art. 12 Patto della Società delle Nazioni, istitutivo della Corte Permanente di Giustizia, dispone l'obbligo degli Stati di sottoporre le controversie ad arbitrato/ reg.to giudiziale o all'esame del Consiglio della Società delle Nazioni;
 - Art. 2(4) Carta ONU: divieto di minaccia e uso della forza

METODI PER RISOLVERE LE CONTROVERSIE

- a) **Mezzi pacifici**: obbligo degli Stati di risolvere pacificamente le controversie internazionali. Non implica un obbligo di addivenire ad una soluzione.
- Art. 2(3) Carta Onu
 - Trattato del Nord Atlantico, Washington, 4.04.1949, art. 1
 - Norma consuetudinaria (CIG, IG, *Nicaragua c. Stati Uniti Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America, 27.06.1986, § 290)*)

LIBERTÀ DI SCELTA TRA I MEZZI PACIFICI

A) MEZZI DIPLOMATICI

mezzi che avviano o raccomandano il raggiungimento di un accordo



possono condurre al raggiungimento di un

ACCORDO RISOLUTIVO DELLA CONTROVERSIA

Che normalmente è costitutivo di regole giuridiche, ma potrebbe anche avere una funzione accertativa del diritto.

B) MEZZI GIURISDIZIONALI

sfociano in un provvedimento vincolante che accerta le regole di diritto applicabili.

Solo nel caso di sentenze *ex aequo e bono* (es. ex art. 38.2 dello Statuto della CIG) producono diritto in quanto il giudice si pronuncia secondo equità

MEZZI DIPLOMATICI

Cap. VI Carta ONU (*art. 33, elenco non esaustivo*)

Negoziati

Le parti negoziano un accordo

- **tra loro**

- in **buona fede** (con la genuina intenzione di pervenire all'accordo - accertabile)

- spesso soluzione di COMPROMESSO

- può essere un modo per accordarsi su un mezzo più sofisticato

MEZZI DIPLOMATICI

che comportano l'intervento di un terzo

(Stato, OO.II, individuo)

Inchiesta/Fact finding

Le parti affidano ad un terzo (Commissione di inchiesta) l'accertamento non vincolante dei fatti all'origine della controversia:

- può **concludersi in un rapporto** che dovrebbe facilitare il raggiungimento di un accordo
- può essere parte di un **più ampio procedimento** di soluzione

MEZZI DIPLOMATICI

che comportano l'intervento di un terzo

Buoni Uffici

Consistono nell'**interposizione** tra le parti della controversia di un terzo *super partes* (un organo di uno Stato come il Capo di Stato o di una O.I., come il Segretario generale dell'Onu) a titolo personale, mediante la **comunicazione, ad entrambe le parti in contesa, delle reciproche pretese**. Il terzo si interpone unicamente per mettere in contatto le parti e stimolare l'avvio di un negoziato diretto tra loro senza il proprio contributo.

MEZZI DIPLOMATICI

che comportano l'intervento di un terzo

Buoni Uffici

Si pensi, ad esempio, all'intervento del Presidente americano Clinton in occasione del reciproco riconoscimento tra Israele ed O.L.P. (Accordo di Oslo del 13.09.1993, Washington, sul reciproco riconoscimento, la concessione dell'autonomia governativa a favore delle popolazioni palestinesi e la nascita dell'Autorità nazionale palestinese).

MEZZI DIPLOMATICI

che comportano l'intervento di un terzo

Mediazione

Il terzo cerca di ridurre il contrasto, di conciliare le opposte pretese e indurre le parti ad un'intesa. Può suggerire una soluzione. L'intervento del terzo è più penetrante rispetto ai buoni uffici poichè partecipa alle trattative e si può spingere fino ad avanzare una proposta di accordo al fine di facilitare il negoziato tra le parti (es. Mediazione di Papa Giovanni Paolo II nella controversia tra Cile e Argentina per il Canale di Beagle che ha portato alla conclusione del trattato di pace e amicizia siglato il 29.11.1984).

MEZZI DIPLOMATICI

che comportano l'intervento di un terzo

Conciliazione

Istituisce un **procedimento istituzionalizzato** volto alla soluzione della controversia in cui un terzo o una commissione di conciliazione è competente a:

- a) Esaminare la controversia sia in fatto sia in diritto;
- b) Formulare una **proposta non vincolante** contenuta in un **rapporto** per facilitare la soluzione

MEZZI DIPLOMATICI

che comportano l'intervento di un terzo

Conciliazione obbligatoria

Può essere attivata unilateralmente da uno Stato nei confronti di un altro Stato, che è obbligato a sottoporsi al procedimento.

n.b. la proposta di soluzione non è vincolante, rimane una raccomandazione (es. artt. 65-68 CVDT).

MEZZI GIURISDIZIONALI

Carattere decentrato dell'ordinamento internazionale:
assenza di un giudice internazionale con giurisdizione obbligatoria per ogni tipo di controversia

Principio consensualistico → carattere arbitrale
dell'accertamento del diritto: dipende dalla volontà di tutte le parti della controversia di sottoporla ad un tribunale internazionale. **Natura arbitrale della giurisdizione internazionale.**

MEZZI GIURISDIZIONALI

Salvo alcune eccezioni, ciascun tribunale internazionale funziona secondo le regole del proprio Statuto, non vi sono norme comuni che disciplinano la litispendenza o la *res iudicata*, né vi è un'organizzazione unitaria.

Meccanismi di formazione dell'accordo per deferire la competenza ad organi giurisdizionali:

L'evoluzione dell'ordinamento internazionale ha visto affermarsi:

a) **Compromesso arbitrale** nell'ipotesi di arbitrato isolato:

- accordo concluso successivamente all'insorgere di una controversia
- relativo ad una specifica controversia
- indica anche le regole di procedura

Meccanismi di formazione dell'accordo per deferire la competenza ad organi giurisdizionali:

a) **Clausola compromissoria non completa inserita in un trattato**

→ *pactum de contraendo* volto a concludere un compromesso arbitrale

b) **Trattato generale di arbitrato non completo**

→ *pactum de contraendo* volto concludere un compromesso arbitrale

Meccanismi di formazione dell'accordo (segue):

- c) **Trattato generale di arbitrato completo** → potere di azione unilaterale di ciascuna parte. Il tribunale è già predisposto e in grado di funzionare (es. Convenzione europea per il Regolamento pacifico delle controversie, Strasburgo, 29 aprile 1957).

Meccanismi di formazione dell'accordo (segue):

d) **Clausola compromissoria completa** → è inserita in un trattato e fa sorgere l'obbligo di ricorrere ad arbitrato e il conseguente potere di azione unilaterale. Il tribunale è già predisposto e in grado di funzionare (es. art. IX Convenzione per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio, Ginevra, 9.12.1948).

Meccanismi di formazione dell'accordo (segue):

- e) Dichiarazione unilaterale di accettazione della competenza giurisdizionale della CIG ex art. 36(2) Statuto CIG**

Nelle ultime tre ipotesi è conferito ad uno Stato, previo rispetto di determinate condizioni, il potere di agire unilateralmente in giudizio nei confronti di un altro Stato.